



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 1 settembre 2014  
Ns. Prot. n. 1464

AL COMUNE DI MONTEREALE  
C.a. del Responsabile del Procedimento geom. Italo Durastante  
Piazza Plebiscito  
**67015 MONTEREALE (AO)**  
[ufficiotecnico.montereale@legalmail.it](mailto:ufficiotecnico.montereale@legalmail.it)

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE  
Ex AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
c.a. Commissario RAFFAELE CANTONE  
Piazza Augusto Imperatore, 32  
00186 Roma  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)  
[segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it](mailto:segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it)

ORDINI INGEGNERI REGIONE ABRUZZO

ORDINI ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO

ANCE REGIONE ABRUZZO  
[anceab@tin.it](mailto:anceab@tin.it)

APIEDIL REGIONE ABRUZZO  
[info@apiedil.it](mailto:info@apiedil.it)

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
VIA IV NOVEMBRE, 114  
00187 ROMA  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

<b>OGGETTO:</b>	<b>Comune di Montereale (Aq). Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione Edilizia Complesso Scolastico in Montereale capoluogo – Edificio Strategico". CIG: 5820543009 – CUP: I83D13000250005 Segnalazione criticità.</b>
-----------------	---

Lo scrivente Ordine, su specifica segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione del bando prot. n° 4433 dl 28.06.2014 per i lavori descritti in oggetto.

Dalla disamina del bando sinteticamente si è rilevato che l'appalto prevede:

- 1. La costruzione di una scuola i cui i corpi denominati "A", "B" e "C" sono progettati a livello esecutivo e l'offerta si riferisce solo ai lavori (art. 3, comma 3, lett. a) del Disciplinare);**
- 2. "la predisposizione da parte dell'aggiudicatario della progettazione esecutiva relativa alla realizzazione della palestra (corpo D dei documenti progettuali),**

- previa acquisizione di tutti pareri di legge, sulla base del progetto definitivo predisposto ai fini della partecipazione alla gara” (art. 3 comma 3, lett. b) del Disciplinare);
3. “la realizzazione della palestra (corpo D dei documenti progettuali), da eseguirsi secondo quanto stabilito nel relativo progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario, nel capitolato speciale e nello schema di contratto” (art. 3 comma 3, lett. c) del Disciplinare);
  4. “la predisposizione da parte dell’aggiudicatario della progettazione esecutiva relativa alla “sistemazione area esterna” con individuazione delle aree a verde e delle aree pedonali, della linea interrata di allontanamento delle acque piovane e di quelle nere fino alla fognatura principale, delimitazione dell’area con muretti e cancello di ingresso, illuminazione esterna” (art. 3 comma 3, lett. d) del Disciplinare);
  5. “la realizzazione della “sistemazione area esterna” con individuazione delle aree a verde e delle aree pedonali, della linea interrata di allontanamento delle acque piovane e di quelle nere fino alla fognatura principale, delimitazione dell’area con muretti e cancello di ingresso, illuminazione esterna; da eseguirsi secondo quanto stabilito nel relativo progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario, nel capitolato speciale e nello schema di contratto.” (art. 3 comma 3, lett. e) del Disciplinare).

Da quanto sopra ne discende che per gli interventi del corpo “D” e della “sistemazione esterna” si presuppone l’applicazione dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, come anche confermato ed esplicitato dal Disciplinare di Gara all’art. 2, ultimo capoverso.

L’art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 testualmente recita (stralcio primo periodo):

*c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.*

Se il legislatore prima, e la norma dopo, hanno stabilito che i corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva concorrono alla formazione del prezzo di offerta significa che la relativa prestazione deve essere compensata ed il relativo importo posto a base di gara.

Da una attenta lettura, poi, del Disciplinare, e precisamente l’art. 4, comma 2, si deduce che il costo della progettazione esecutiva (preceduta dalla redazione del definitivo), il costo dei lavori di realizzazione del corpo “D” e della “sistemazione esterna” non sono stati inseriti nell’importo a base d’asta, cioè la base d’asta sono i soli lavori computati per i corpi “A”, “B” e “C” sulla scorta del progetto esecutivo posto in gara.

Ne consegue che:

- artificiosamente codesta stazione appaltante vuole trasformare già in sede di gara l’eventuale ribasso d’asta in ulteriori prestazioni, sia di servizi che di lavori,
- non sono verificate le condizioni di validazione del progetto ai sensi dell’art. 53, che al comma 2, lett. f), del regolamento che prevede i seguenti controlli sui documenti progettuali: "f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della

spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; (...) 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario".

- mancano nel bando di gara gli estremi della validazione dei progetti.

Inoltre:

- 1) La realizzazione del corpo "D" e della sistemazione esterna è compatibile con la fonte di finanziamento?
- 2) L'art. 53, comma 2, del Codice Contratti ammette tre tipologie di contratti pubblici: sola esecuzione, progettazione esecutiva più esecuzione, progettazione definitiva, esecutiva più esecuzione; **non è ricompresa la fattispecie prevista dal Disciplinare che appalta solo lavori per una parte e contemporaneamente servizi e lavori per la restante parte;**
- 3) L'art. 17 del Disciplinare stabilisce che la gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di punti 50/100 riservati all'offerta tecnica; **in contrasto con l'art. 120, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010** che stabilisce che al pregio tecnico deve essere assegnato un peso non inferiore a 65/100.

**In soldoni il Disciplinare di Gara non è conforme alla norma da esso richiamato, e cioè l'art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 ed anche al Regolamento D.P.R. 207/2010.**

Infine si vuole qui richiamare quanto stabilito dall'AVCP con diverse decisioni:


1. *come già più volte evidenziato dall'AVCP è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni (cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010), poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall'Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali.*
2. *la determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:*
  - a) *assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;*
  - b) *assicurare la qualità del servizio dal momento che, come più volte rilevato, eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;*
  - c) *individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;*
  - d) *valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.*
3. *Le stazioni appaltanti non possono, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi, come peraltro previsto dall'articolo 89 (strumenti di rilevazione*

- della congruità dei prezzi) del Codice e senza motivare il percorso tecnico-logico a cui ispirarsi nella determinazione del valore;*
- 4. ai sensi dell'articolo 279 del D.P.R. n. 207 del 2010, anche in caso di appalti di servizi, occorre procedere alla progettazione del servizio prima di avviare le procedure di affidamento (cfr. determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, paragrafo 3).*
  - 5. i documenti a base di gara devono consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile.*
  - 6. La lettera d) del comma 1) dell'articolo 264 del D.P.R. n. 207 del 2010 dispone che nei documenti di gara deve essere indicata la modalità di calcolo del corrispettivo e cioè, in vigenza delle tariffe, le modalità di applicazione delle stesse. Se il riferimento alla possibilità di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi abrogato è da considerare ancora del tutto vigente l'obbligo di illustrare le modalità di calcolo del corrispettivo.*
  - 7. gli appalti debbono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Pertanto, l'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 11 aprile 2012, n. 2073);*
  - 8. che l'AVCP( Deliberazione n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012) ritiene che è criticabile e da considerare negativo la non congruenza del corrispettivo con l'importo stabilito per l'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.*

In conclusione, a parere di questo Ordine secondo il dettato delle norme richiamate, i corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva **devono essere stabiliti in sede di gara** attraverso una **analisi particolareggiata delle prestazioni da rendere** (progettazione dei servizi di ingegneria (art. 279 del D.P.R. n. 207 del 2010), determinati secondo il D.M. 143/2013 e specificati nel disciplinare di gara in maniera distinta dall'importo fissato per i lavori.

**Pertanto si è a chiedere a codesto Ente la riformulazione del bando e del disciplinare di gara con le specifiche appena sopra richiamate.**

All'Autorità Nazionale Anti Corruzione, che ha preso le veci dell'AVCP ed a cui la presente è pure indirizzata, si rappresenta che questo Ordine confida nei nuovi poteri ad essa conferiti di censura e sanzionatori già nella fase di emissione dei bandi, per riformare quelle parti che possono alterare il mercato, ovvero orientarlo in direzioni già prestabilite.

  
IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)  
